



COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta

Statuto Comunale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2005

I N D I C E

TITOLO I

P R I N C I P I

CAPO I - Profili istituzionali

- art. 1 - Autonomia comunale
- “ 2 - Territorio, sede, stemma
- “ 3 - Principio di sussidiarietà
- “ 4 - Organizzazione e informazione
- “ 5 - Pari opportunità
- “ 6 - Diritti di cittadinanza
- “ 7 - Potestà regolamentare

CAPO II - Finalità

- art. 8 - Collaborazione tra enti locali
- “ 9 - Solidarietà internazionale
- “ 10 - Cultura
- “ 11 - Istruzione
- “ 12 - Territorio e ambiente
- “ 13 - Politiche sociali e sanitarie
- “ 14 - Economia e lavoro
- “ 15 - Tutela del contribuente

TITOLO II

GLI ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE-LA GIUNTA-IL SINDACO

CAPO I - Il Consiglio Comunale

- art. 16 - Il Consiglio comunale
- “ 17 - Presidente del Consiglio
- “ 18 - Programmazione consiliare
- “ 19 - Pubblicità delle sedute
- “ 20 - Statuto e regolamenti statutari
- “ 21 - Consigliere comunale
- “ 22 - Istanze di sindacato ispettivo
- “ 23 - Informazioni ai consiglieri sugli atti della Giunta
- “ 24 - Dimissioni e decadenza del Consigliere comunale
- “ 25 - Gruppi consiliari
- “ 26 - Conferenza dei capigruppo consiliari
- “ 27 - Commissioni consiliari
- “ 28 - Commissioni d'indagine e speciali

CAPO II - LA Giunta

- art. 29 - La Giunta
- “ 30 - Le competenze della Giunta
- “ 31 - Funzionamento della Giunta

CAPO III - Il Sindaco

- art. 32 - Competenze del Sindaco
- “ 33 - Vice Sindaco
- “ 34 - Programma di mandato
- “ 35 - Verifica e modifica del programma di mandato

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

CAPO I - Organizzazione degli uffici e del personale

- art. 36 - Principi di organizzazione
- “ 37 - Definizione ed attribuzione degli incarichi delle posizioni organizzative
- “ 38 - Responsabili di area
- “ 39 - Contratti a tempo determinato
- “ 40 - Direttore Generale

CAPO II - Il Segretario Comunale

- art. 41 - Ruolo e funzioni

CAPO III - Il vice Segretario Comunale

- art. 42 - Vice Segretario Comunale

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - Caratteristiche generali

- art. 43 - I servizi pubblici locali
- “ 44 - Gestione dei servizi
- “ 45 - Controllo della gestione dei servizi
- “ 46 - Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici
- “ 47 - Carta dei servizi pubblici
- “ 48 - Commissione consiliare permanente di controllo

CAPO II - Le modalità e l'assetto di gestione

- art. 49 - Istituzione
- “ 50 - Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni
- “ 51 - Azienda speciale
- “ 52 - Consorzi
- “ 53 - Convenzioni
- “ 54 - Società per azioni e a responsabilità limitata
- “ 55 - Società collegate e controllate
- “ 56 - Concessioni a terzi

CAPO III - Nomine degli amministratori

- art. 57 - Designazione e requisiti

TITOLO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - Il procedimento

- art. 58 - Principi procedurali
- “ 59 - Svolgimento
- “ 60 - Partecipazione
- “ 61 - Responsabile
- “ 62 - Procedure interne

CAPO II - Efficacia, pubblicità, accesso agli atti

- art. 63 - Efficacia degli atti amministrativi
- “ 64 - Pubblicità degli atti e dell'attività comunale - Istituzione Bollettino
- “ 65 - Ufficio per le relazioni con il pubblico
- “ 66 - Accesso agli atti

CAPO III - Il Difensore civico

- art. 67 - Caratteristiche generali

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - Partecipazione individuale e collettiva

- art. 68 - Diritti individuali
- “ 69 - Libere forme associative
- “ 70 - Volontariato

CAPO II - Organismi di partecipazione

- art. 71 - Le Consulte

CAPO III - Iniziativa, consultazioni popolari e referendum

- art. 72 - Istanza
- “ 73 - Proposte e petizioni
- “ 74 - Consultazioni
- “ 75 - Referendum consultivo
- “ 76 - Limiti e materie

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

- art. 77 - Norme in vigore
- “ 78 - Attuazione dello Statuto
- “ 79 - Entrata in vigore
- “ 80 - Norma transitoria

TITOLO I

Principi

CAPO I

Profili istituzionali

art. 1

(Autonomia comunale)

1. Il Comune è l'ente autonomo rappresentativo della comunità *paretana*, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento della Repubblica ad altri enti, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
2. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione ricercando la cooperazione con la Regione e gli altri enti locali.
3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

art. 2

(Territorio, sede, stemma)

1. Sono elementi costitutivi del Comune di *PARETE* il territorio e la comunità.
2. La sede del Comune è presso la Casa Comunale, fissata con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Lo stemma araldico del Comune di Parete si basa sulle seguenti caratteristiche agricole e topografiche:
“Nel covone di grano è simboleggiato il complesso delle culture agricole che allignano in questa terra, e nelle tre bande di argento della figura le varie strade, che solcano il comprensorio comunale. Campeggia in alto una ricca corona ducale, mentre dei rami di quercia d'alloro con foglie verdi s'incrociano alla base. Il gonfalone comunale è costituito da un drappo per metà bianco e per metà azzurra, su cui è caricato lo stemma comunale. Sulla corona campeggia a semicerchio la scritta di colore argento “CITTA' DI PARETE”. Fregi di uguale colore adornano lo stesso nella parte inferiore del gonfalone”.

art. 3

(Principio di sussidiarietà)

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

art. 4
(Organizzazione e informazione)

1. Il Comune ordina i propri uffici al fine di perseguire la massima efficienza amministrativa e il costante adeguamento alle esigenze dei cittadini e promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative.
2. Nel rispetto del dettato costituzionale, riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.
3. Riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle proprie attività, come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

art. 5
(Pari opportunità)

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
2. Il Comune deve garantire la presenza dei due sessi nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati.
3. Il Comune è impegnato a creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

art. 6
(Diritti di cittadinanza)

1. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione, della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e all'handicap.
2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale.

art. 7
(Potestà regolamentare)

1. I regolamenti, disciplinano le materie ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

CAPO II

Finalità

art. 8
(Collaborazione tra enti locali)

1. Il Comune impronta la propria attività a forme di collaborazione con la Provincia e con gli altri enti locali, al fine di ottimizzare i servizi, anche attraverso la costituzione di Unione di Comuni.

art. 9
(Solidarietà internazionale)

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi.
2. Promuove e sostiene iniziative, che sviluppino il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta Europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.
3. Nello spirito di solidarietà si impegna ad attuare politiche d'integrazione sociale degli immigrati e il rispetto dei loro diritti.

art. 10
(Cultura)

1. Il Comune valorizza il proprio patrimonio culturale, sostiene la produzione di nuove espressioni favorisce iniziative fondate sulle tradizioni locali, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali; garantisce alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.

art. 11
(Istruzione)

1. Il Comune opera affinché, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un efficace sistema .
2. Riconosce basilari gli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso ai servizi educativi.

art. 12
(Territorio e ambiente)

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie ; tutela le aree agricole, le coltivazioni e le alberature.

art. 13
(Politiche sociali e sanitarie)

1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.
2. Concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria.

3. Concorre a realizzare nell'ambito del sistema integrato dei servizi e delle attività sociali, un efficiente servizio di assistenza a favore delle categorie più deboli ed emarginate, facendo riferimento a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.
5. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.
6. Attua le politiche più efficaci per risolvere il problema abitativo.. Interviene per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare e favorisce il mercato delle locazioni.
7. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva, assicurando l'accesso, attraverso apposito regolamento, agli impianti comunali e collaborando con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

art. 14
(Economia e lavoro)

1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'artigianato, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.
2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.

art. 15
(Tutela del contribuente)

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

TITOLO II

Gli organi del Comune
Il Consiglio Comunale - La Giunta - Il Sindaco

CAPO I
Il Consiglio Comunale

art. 16
(Il Consiglio Comunale)

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo del Comune. Il Consiglio Comunale ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento e i principi organizzativi generali degli uffici e dei servizi;

- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;
- c) le convenzioni tra comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e modificazioni di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione di mutui e le aperture di credito non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati, ad essi espressamente riservate per legge;
- n) l'elezione del difensore civico ed il relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio.
- o) le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- p) contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni vengono trasmesse ai capigruppo consiliari.
- q) nomina del collegio dei revisori dei conti, le cui modalità, funzioni, cause di cessazione, rapporti con il consiglio, la durata in carica ed altre funzioni, sono previste e regolamentate nell'apposito "Regolamento di Contabilità".

3. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto fra i Consiglieri, escluso il Sindaco.
4. Su richiesta del Sindaco o da un quinto dei Consiglieri Comunali, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla richiesta ,inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina, tra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, il loro rapporto con gli altri organi comunali e con gli organismi di partecipazione, stabilisce la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento dello stesso Consiglio.

art. 17
(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei tre quarti (3/4) dei componenti il Consiglio.
3. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto.
5. Il Consiglio può revocare il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti con mozione motivata. La revoca deve essere proposta da non meno di 1/4 dei componenti il Consiglio, deve essere motivata e posta in votazione non prima di 5 giorni e non dopo 15 giorni dalla presentazione. In tale occasione il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano.

art. 18
(Programmazione consiliare)

1. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare è formato dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni del Sindaco e della Conferenza dei Capigruppo composta dal Presidente e dai Capigruppo consiliari. In caso di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio.
2. Per gli argomenti di particolare importanza e complessità, il Presidente del Consiglio e la Conferenza dei capigruppo devono convocare le Commissioni consiliari competenti per materia.

art. 19
(Pubblicità delle sedute)

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
2. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.
3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

art. 20
(Statuto e regolamenti statutari)

1. Il Consiglio Comunale approva, con la presenza di almeno due terzi ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, lo Statuto e il regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali.

art. 21
(Consigliere comunale)

1. Il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.
2. Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del Comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
3. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti, alle modalità e condizioni stabilite dal regolamento sull'accesso agli atti e sulla privacy.
5. Nell'esercizio delle funzioni il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
6. Al Consigliere compete un gettone di presenza che, a richiesta, può essere trasformato in indennità di funzione, nei limiti previsti dalla legge, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

art.22
(Istanze di sindacato ispettivo)

1. Il singolo consigliere ha facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze al capo dell'amministrazione su atti, fatti e condotte afferenti l'ente ed i suoi organi.
2. Il capo dell'amministrazione è tenuto, direttamente o attraverso un assessore, a dare risposta ad interrogazioni ed interpellanze entro trenta giorni dalla data di presentazione.
3. La risposta potrà essere data, fermo restando il termine di cui sopra:
 - a) per iscritto, con comunicazione se richiesta dall'interrogante o dall'interpellante, a tutti i capigruppo consiliari;
 - b) oralmente in aula;
 - c) oralmente nell'ambito della commissione consiliare permanente competente per materia, ove istituita.

art.23
(Informazione ai consiglieri sugli atti della Giunta)

1. I testi integrali delle deliberazioni adottate dalla Giunta devono essere accessibili ai singoli consiglieri comunali presso l'ufficio individuato dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio a decorrere dal giorno dell'affissione all'Albo Pretorio dell'ente; copie delle delibere vanno trasmesse ai capigruppo consiliari.

art. 24
(Dimissioni e decadenza del Consigliere Comunale)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Si decade dalla carica di consigliere comunale:
a) per assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive del consiglio;
3. La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del Presidente del Consiglio.
4. Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro quindici giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione.
5. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio comunale si pronuncia, con propria deliberazione, sulla decadenza.

art. 25
(Gruppi consiliari)

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da più Consiglieri comunali. Si possono costituire Gruppi consiliari anche formati da un unico Consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali. Ciascun Gruppo è rappresentato dal Capogruppo.
2. Il bilancio del Comune prevede per l'attività dei gruppi, contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente.
3. I Gruppi dispongono di locali, attrezzature e servizi.

Art. 26
(Conferenza dei capigruppo consiliari)

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo consiliari.
2. Essa è presieduta dal presidente del Consiglio Comunale.
3. Della Conferenza fanno parte tutti i capigruppo consiliari o loro delegati.
4. Essa ha funzioni solo ed esclusivamente di natura consultiva nei confronti del Presidente del Consiglio, secondo modalità specificate dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

art. 27
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni costituite da Consiglieri con criterio proporzionale.

2. Si devono costituire commissioni per gli affari istituzionali e amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica, l'assetto del territorio e dell'ambiente nonché per i lavori pubblici; per i servizi sociali, culturali, l'istruzione, lo sport e il tempo libero; per il servizio di polizia amministrativa; per la trasparenza degli atti amministrativi.
3. Altre commissioni possono essere istituite con funzioni di garanzia e/o controllo.
4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni, determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi adeguati.
5. Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.
6. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e funzionari del comune, dei rappresentanti degli enti dipendenti o concessionari, nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale ancorché consortili.
7. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e/o di garanzia, nonché quella per la trasparenza, è attribuita alla minoranza. Alla Presidenza della Commissione di trasparenza devono essere trasmesse copie delle determinazioni dei responsabili di area.
8. La presidenza di almeno un terzo delle commissioni consiliari, che non siano di garanzia e di controllo, spetta alla minoranza.

art. 28
(Commissioni d'indagine e speciali)

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni o problemi.
2. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni d'indagine e speciali.

CAPO II

La Giunta

art. 29
(La Giunta)

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di sei (6) assessori nel rispetto delle norme sulle pari opportunità.
2. Il Sindaco può nominare assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Non possono essere nominati assessori i candidati non eletti nell'ultima consultazione elettorale amministrativa. La Giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli Assessori.

3. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado di parentela del Sindaco non possono far parte della Giunta, né possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità. Delle dimissioni deve essere data comunicazione al Consiglio. La nomina del nuovo assessore deve avvenire entro gg. 30 dalla efficacia delle dimissioni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.

Art. 30

(Le competenze della Giunta)

La Giunta:

- a) collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
- b) svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale e riferisce almeno una volta all'anno entro il mese di novembre sulla propria attività;
- c) compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale, agli organi di decentramento, ai dirigenti, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

art. 31

(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.
3. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

CAPO III

Il Sindaco

art. 32

(Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, revoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'assegnazione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso d'emergenza, che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri di valutazione indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
10. Il Sindaco nomina i responsabili di area, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
11. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
12. Inoltre:
 - riferisce semestralmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;
 - può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
 - nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle Leggi vigenti, il Direttore Generale, ove previsto, e il Vice Segretario Generale;
 - autorizza a resistere in giudizio;
 - rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei responsabili di area;
 - stipula i gemellaggi e i patti di amicizia con comunità italiane e straniere sulla base di deliberazioni consiliari;
 - concede il patrocinio del Comune;
 - riferisce al Consiglio comunale sull'attività della Giunta almeno due volte nel corso dell'anno in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
 - firma gli accordi di programma e nel caso in cui comportino modifiche alle previsioni urbanistiche, sottopone l'accordo alla ratifica del Consiglio comunale.
13. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

art. 33
(Vice Sindaco)

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.

art. 34
(Programma di mandato)

1. Il capo dell'amministrazione predispone il programma denominato programma di mandato, avente ad oggetto i progetti e le azioni da realizzarsi nel corso del mandato, attraverso un confronto con gli assessori e con i dirigenti dell'ente, oltre che, ove nominato, con il direttore generale, nel rispetto dei ruoli propri di ognuno di detti soggetti.
2. Nella predisposizione del programma è altresì coinvolto, nell'esercizio della funzione di assistenza giuridico-amministrativa, il segretario dell'ente, cui spetterà indicare i percorsi più idonei sotto il profilo giuridico per il conseguimento dei progetti e delle azioni programmati.
3. Entro 90 giorni dall'avvenuta elezione, il capo dell'amministrazione, anche alla luce del confronto di cui ai commi 1-2, sottopone alla giunta una proposta organica di programma.
4. La Giunta esprime su detta proposta il proprio parere, potendo formulare ogni suggerimento ed osservazioni ritenuti utili.
5. Il capo dell'amministrazione, sentita la giunta, trasmette il programma di mandato, nella versione eventualmente rivista alla luce delle osservazioni di cui al comma 4, al presidente del consiglio, affinché sia sottoposto all'esame dell'organo consiliare.
6. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio comunale entro g.20 dalla ricezione del programma.
7. Il programma deve essere trasmesso ad ogni consigliere almeno 10 giorni prima della seduta.
8. In occasione dell'apposita seduta il capo dell'amministrazione, con l'eventuale collaborazione degli assessori, illustra il programma su cui si sviluppa il dibattito.
9. Ogni singolo consigliere può formulare, relativamente al programma depositato, raccomandazioni, osservazioni e proposte di modifica.
10. Relativamente alle proposte, osservazioni e raccomandazioni di cui al comma precedente il capo dell'amministrazione dichiara se intenda:
 - a) rigettarle;
 - b) accoglierle apportando le conseguenti eventuali modifiche al programma;
 - c) accoglierle parzialmente pure con eventuali conseguenti modifiche;
 - d) riservarsi una valutazione.
11. In presenza delle eventualità di cui sub b), c) ed eventualmente d) di cui al comma precedente il capo dell'amministrazione riformula entro 20 (venti) giorni il programma di mandato, dandone comunicazione al Consiglio.

12. Ogni successivo atto adottato deve essere conforme al programma di mandato, tranne che questo non sia soggetto di preliminare modifica.

art.35

(Verifica e modifica del programma di mandato)

1. Momenti di naturale e periodica verifica del programma di mandato saranno quelli rappresentati:
 - a)dall'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - b)dall'approvazione del rendiconto di gestione;
 - c)dall'assestamento generale, previa salvaguardia degli equilibri di bilancio, da effettuarsi con la periodicità indicata dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno entro il 30 settembre.
2. Almeno 1/5 dei consiglieri o una commissione consiliare permanente possono richiedere in ogni momento la verifica dell'attuazione del programma di mandato, indicando specificatamente le parti dello stesso il cui stato di attuazione sia da ritenersi con conforme al programma.
3. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio entro (20) venti giorni dalla richiesta.
4. In sede di verifica dell'attuazione del programma, ogni componente del Consiglio potrà presentare proposte di adeguamento e/o modifiche, che il capo dell'amministrazione avrà facoltà di accogliere o meno.
5. Il capo dell'amministrazione potrà altresì apportare al programma di mandato gli adeguamenti e le modifiche ritenuti necessari, sentita la Giunta.
6. Nella fattispecie di cui al comma 5 il capo dell'amministrazione dovrà preventivamente illustrare al Consiglio le modifiche e gli adeguamenti che intende apportare, al fine di acquisire ogni valutazione.

TITOLO III

Ordinamento degli uffici e servizi

CAPO I

Organizzazione degli uffici e del personale

art. 36

(Principi di organizzazione)

1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività ed in funzione del più ampio decentramento. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.
2. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.

3. Il comune disciplina con appositi regolamenti:
 - a) L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e le norme di accesso in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

art.37

(Definizione ed attribuzione degli incarichi delle posizioni organizzative)

1. Il capo dell'amministrazione definisce con proprio atto, le singole posizioni organizzative ed i contenuti delle stesse.
2. Gli incarichi sono attribuiti dal capo dell'amministrazione, avuto riguardo agli obiettivi posti dagli organi di governo per il periodo di riferimento, così come definiti da documenti di programmazione, ed alle caratteristiche ed attitudini dei dirigenti.
3. L'attribuzione degli incarichi presuppone la preventiva definizione delle posizioni, dei relativi contenuti e valori economici.

art.38

(Responsabili di area)

1. Relativamente alla nomina dei responsabili di area, ove diversi dai dirigenti, si applicano i criteri di cui all'art.39 in tema di conferimento degli incarichi .

art.39

(Contratti a tempo determinato)

1. L'Ente ha facoltà, secondo le modalità e le procedure definite dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di fare ricorso a contratti a tempo determinato, di durata non superiore a quella residuale del mandato del capo dell'amministrazione, per la copertura di posti di responsabile di area, di qualifica dirigenziali o di alta professionalità.

art. 40

(Direttore generale)

1. Il Sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di Direttore Generale
2. Il Direttore generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di mandato della città, esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo. Spetta al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili di area.

CAPO II

Il Segretario Comunale

art. 41

(Ruolo e funzioni)

1. Il Comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle posizioni organizzative e ne coordina l'attività.
4. Il Segretario inoltre:
 - a)partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b)esprime il parere di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili di posizioni organizzative;
 - c)può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d)esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitogli dal Sindaco.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o di impedimento.
6. Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30/03/2001 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III

Il Vice Segretario Comunale

art. 42

(Vice Segretario Comunale)

1. Un funzionario direttivo in possesso del titolo di studio per l'accesso al posto di segretario comunale, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni "vicarie" o "ausiliarie" del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.
2. Spettano al vice segretario i compiti e le attribuzioni di cui all'art.41 del presente statuto.

TITOLO IV

Ordinamento dei servizi pubblici

CAPO I

Caratteristiche generali

art. 43

(I servizi pubblici locali)

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.

2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società ,stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.
3. I cittadini partecipano al controllo di qualità dei servizi pubblici. All'uopo è istituito un apposito organismo, i cui componenti sono nominati dal capo dell'amministrazione nell'ambito di rose di candidati proposte,secondo le modalità e procedure definite dal regolamento, dalle associazioni di tutela dei consumatori riconosciute e presenti sul territorio dell'Ente locale.
4. L'Ente è tenuto ad approvare una "*Carta dei Servizi*" in cui prevede, tra l'altro, idonee forme di rilevazione del grado di soddisfacimento dell'utenza.

art. 44
(Gestione dei servizi)

1. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico.
2. Unitamente al conto consuntivo, la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.

art. 45
(Controllo della gestione dei servizi)

1. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di controllo o su proposta di un quinto dei Consiglieri, promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale.
2. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio.

art. 46
(Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici)

1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi, è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

art. 47
(Carta dei servizi pubblici)

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei Servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei Servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

3. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione della Carte dei Servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

art. 48

(Commissione consiliare permanente di controllo)

1. E' costituita la Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari, che attengono agli enti di cui al comma precedente.
3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.
4. La Presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.

CAPO II

Le modalità e l'assetto di gestione

art. 49

(Istituzione)

1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.
3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

art. 50

(Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni)

1. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione; il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'istituzione i Consiglieri e gli Assessori comunali.
3. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri.

4. Il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunto anche con contratto a tempo determinato, nominato dal Sindaco sentito il consiglio di amministrazione dell'istituzione.
5. I bilanci delle istituzioni sono presentati alla Giunta, che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio comunale, che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

art. 51
(Azienda speciale)

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Lo statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale, cui è allegata una relazione dove gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.
3. Gli organi dell'azienda, stabiliti nell'apposito statuto, restano in carica per la durata del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

art. 52
(ConSORZI)

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati, ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio comunale.

art. 53
(Convenzioni)

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

art. 54
(Società per azioni e a responsabilità limitata)

1. Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico. Nella società per azioni la partecipazione del Comune non può superare l'80% del capitale sociale, fatte salve le procedure transitorie per il collocamento delle azioni sul mercato azionario. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione, i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione. Il Comune può altresì costituire società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o partecipare o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.

2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale, a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il Comune può revocare con atto motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio comunale.
3. L'atto costitutivo e lo statuto delle società devono garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali.
4. Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.
5. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni, che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

art. 55

(Società collegate e controllate)

1. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente perseguiti, partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.
2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali, i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire la vigilanza ed il controllo da parte del Comune.
3. Le determinazioni di istituire o partecipare a società di capitali da parte di aziende dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta.

art. 56

(Concessione a terzi)

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.
2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
3. Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del Comune, nonché la facoltà di recesso.

CAPO III

Nomine degli amministratori

art. 57

(Designazione e requisiti)

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati approva, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un

avviso pubblico, attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.

2. Nell'avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

TITOLO V

Procedimento amministrativo

CAPO I

Il procedimento

art. 58 (Principi procedurali)

1. Il Comune di *PARETE* informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.

art. 59 (Svolgimento)

1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
2. Le esigenze di celerità, che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedurale, devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento, che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

art. 60 (Partecipazione)

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

art. 61 (Responsabile)

1. Il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento ed è comunque individuabile sino alla designazione del funzionario preposto al procedimento, nel responsabile di area sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedurale.

2. Il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

art. 62
(Procedure interne)

1. Il regolamento sul procedimento disciplina la procedura di esame e consegna delle comunicazioni in arrivo e partenza e tutte le fasi conseguenti.
2. L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato da soggetti privati.
3. Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina stabilita dal responsabile del procedimento, in base ai principi posti dal regolamento sul procedimento.

CAPO II

Efficacia, pubblicità, accesso agli atti

art. 63
(Efficacia degli atti amministrativi)

1. L'ordinanza del Sindaco è immediatamente esecutiva ed è affissa per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.
3. Le determinazioni dei responsabili di posizioni organizzative, dotate di numerazione progressiva per ogni singola area di gestione, sono immediatamente esecutive, pubblicate per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.

art. 64
(Pubblicità degli atti e dell'attività comunale - Istituzione del Bollettino)

1. Tutti gli atti sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, specialmente attraverso *internet*, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a partecipazione comunale.
2. Nella sede del Comune sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti.
3. La pubblicità è inoltre assicurata con l'inserimento nella rete civica del Comune degli atti di cui ai commi precedenti. Nella rete civica sono inseriti obbligatoriamente i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni dei responsabili di area e gli atti di iniziativa dei Consiglieri.
4. E' istituito il *Bollettino* del Comune di Parete con pubblicazione, almeno semestrale . Il Direttore del bollettino è il Sindaco pro - tempore, mentre il direttore responsabile è nominato dal Sindaco tra professionisti di comprovata competenza. Il Comune con il bollettino cura la più ampia informazione dei cittadini sulle proprie attività e sulle eventuali pubblicazioni di interesse collettivo, proposte da cittadini e associazioni.

art. 65
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. L'ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione in modo diretto o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.
2. L'ufficio ha il compito di fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

art. 66
(Accesso agli atti)

1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari, o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dal regolamento.

CAPO III

Il Difensore civico

art. 67
(Caratteristiche generali)

1. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri assegnati.
2. Il Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione, sia di propria iniziativa, che a domanda di singoli ed associazioni, anche su comunicazione orale.
3. Il Difensore civico, quale promotore di equità, può intervenire presso l'Amministrazione per suggerire, nell'adozione di un atto, la soluzione più conforme nell'interesse del cittadino.
4. Il Difensore civico esercita inoltre tutte le altre competenze ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti consiliari.
5. Il Difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di provata competenza ed esperienza in discipline giuridico - amministrative, in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio. I requisiti, le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, di decadenza sono stabilite da apposito regolamento.
6. La durata del mandato è di quattro anni e può essere riconfermato solo per un secondo mandato.

TITOLO VI

La partecipazione

CAPO I

Partecipazione individuale e collettiva

art. 68 (Diritti individuali)

1. Il Comune di Parete considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l'esercizio.

art. 69 (Libere forme associative)

1. Il Comune favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro, che operano in ogni sfera socialmente significativa, si adopera per migliorare la loro azione, garantisce la loro informazione sulle materie di specifico interesse.
2. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle libere forme associative di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
3. È pubblicato nella rete civica comunale, con scadenza annuale, l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito di beni del Comune, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.

art. 70 (Volontariato)

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nella erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentano più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile. Promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove associazioni.

CAPO II

Organismi di partecipazione

art. 71 (Le Consulte)

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.
2. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte con specifica deliberazione, stabilendone la composizione, le modalità di elezione del Presidente e degli altri eventuali organi da parte della Consulta stessa, le procedure di convocazione e di voto.

3. Il Sindaco ed il Consiglio comunale possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

CAPO III

Iniziativa, consultazioni popolari e referendum

art. 72 (Istanza)

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati, rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, ai responsabili di area per sollecitare audizioni, presentare memorie sul contenuto di atti amministrativi o normativi da adottare od in corso di adozione da parte degli organi competenti, al fine di evidenziare esigenze di interesse comune. All'istanza viene data risposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione.

art. 73 (Proposte e petizioni)

1. Cinquanta soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere al Sindaco l'adozione di provvedimenti, ovvero presentare al Sindaco od al Consiglio comunale proposte di adozioni di provvedimenti. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dal Sindaco o dagli organi collegiali competenti.
2. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro 60 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto dei provvedimenti conseguenziali assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere.
3. Il Comune garantisce un adeguato supporto ai soggetti proponenti.

art. 74 (Consultazioni)

1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.
3. Le consultazioni possono essere proposte da almeno il 10% dei soggetti maggiorenni residenti nel Comune.
4. Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento.
5. Il Presidente del Consiglio comunale promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro comunicazione.

art. 75
(Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singole deliberazioni già assunte.
2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
3. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
4. Il referendum consultivo è proposto da almeno il 10% dei cittadini elettori residenti nel comune.
5. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti maggiorenni.
6. Il regolamento sul referendum disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione.

art. 76
(Limiti e materie)

1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum consultivi. Il regolamento sul referendum disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.
2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
 - d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe.
 - e) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

TITOLO VII

Norme transitorie

art. 77
(Norme in vigore)

1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.
2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

art. 78
(Attuazione dello Statuto)

1. E' istituita la Commissione consiliare per gli affari istituzionali ed amministrativi e la sua composizione è stabilita dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali. Ad essa è attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione dello Statuto, predisporre e coordinare la stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dallo Statuto, proporre modifiche o integrazioni dello Statuto e misure organizzative e provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.
2. Ogni anno la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali ed amministrativi presenta al Consiglio una specifica relazione sullo stato di attuazione dello Statuto.
3. Ciascun Consigliere comunale può proporre modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare per gli affari istituzionali ed amministrativi.
4. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale da soggetti titolari dei diritti di cittadinanza se fatte proprie dalla Commissione consiliare per gli affari istituzionali ed amministrativi.
5. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le presenti disposizioni si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
6. Nessuna deliberazione di revisione dello Statuto può essere adottata, se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore, fatta eccezione per le modifiche conseguenti a norme specifiche.

Art. 79
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto, ai sensi dell'art.6 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000, sarà pubblicato sul BURC ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno.

Art. 80
(Norma transitoria)

Tutti gli istituti e gli organi da eleggere nella prima seduta consiliare vanno eletti nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.